

Rapporto

numero

data

Dipartimento

7 giugno 2018

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 10 aprile 2018 presentata nella forma
elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato:
istituzione dell'ora delle risposte alle interpellanze**

1. L'INIZIATIVA

L'atto parlamentare in oggetto fa seguito a un'iniziativa generica del medesimo tenore evasa dal Gran Consiglio nel 2012. In quell'occasione la Commissione speciale Costituzione e diritti politici si era espressa positivamente sul principio, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'atto parlamentare. Essa aveva dato nel contempo l'incarico all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio di attuarne il contenuto nell'ambito delle sue competenze; quest'ultimo non ha però dato concretamente seguito all'iniziativa.

La conseguenza è che, come osservano gli iniziativaisti, «l'organizzazione attuale delle risposte da parte dei Direttori dei Dipartimenti avviene casualmente, senza alcuna programmazione anticipata o coordinazione con altri Dipartimenti. Accade quindi sempre più frequentemente che ogni Direttore di Dipartimento raggruppi le diverse interpellanze pendenti e comunichi le relative risposte prima o dopo le sue trattande, magari nel bel mezzo dei lavori parlamentari (quando vi sono all'ordine del giorno altri temi più impellenti e importanti), con il risultato di non avere l'attenzione dei parlamentari (concentrati sui temi all'ordine del giorno), di allungare oltre misura le sedute stesse e di impedire di fatto l'evasione di tutte le trattande all'ordine del giorno nei tempi prestabiliti».

Per queste ragioni, gli iniziativaisti chiedono che sia formalmente inserita nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato la competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio di stabilire, per ogni seduta, un'ora delle risposte alle interpellanze. Per fare ciò, l'Ufficio presidenziale deve ricevere con sufficiente anticipo (almeno tre giorni prima dell'inizio della seduta) dal Consiglio di Stato l'elenco delle interpellanze a cui verrà data risposta.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con la risoluzione governativa n. 2077 del 3 maggio 2018, comunica di non opporsi all'istituzione dell'ora delle risposte alle interpellanze se «*questo permette una migliore organizzazione e strutturazione del dibattito parlamentare*».

Il Governo si permette di suggerire, «*nell'ottica dell'efficacia del dibattito e fermo restando il limite di 10 minuti per singola risposta*», l'introduzione di una «*limitazione quantitativa alle domande poste dagli interpellanti (per risposte più dettagliate rimane lo strumento*

dell'interrogazione), nonché la rinuncia allo sviluppo orale dell'interpellanza, visto che le ragioni della presentazione dell'atto parlamentare e le domande figurano già nel testo scritto».

3. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Innanzitutto la Commissione respinge i suggerimenti avanzati dal Consiglio di Stato. Porre una limitazione al numero di domande per le interpellanze (con l'invito a semmai fare capo alle interrogazioni) pare infatti essere un'ingerenza eccessiva nell'ambito della facoltà da parte dei deputati di interrogare il Consiglio di Stato secondo gli strumenti parlamentari che meglio ritengono idonei. Altrettanto inopportuno è il suggerimento di non più consentire lo sviluppo orale delle interpellanze; in non pochi casi, difatti, gli autori delle interpellanze apportano nuovi elementi intervenuti dopo il deposito di queste ultime.

È importante sottolineare che quando si parla di "ora delle risposte" non si intende l'unità di tempo, ma una fascia oraria la cui durata sarà da definire di volta in volta in base al numero di interpellanze alle quali il Consiglio di Stato intende rispondere. È per questo motivo che risulta importante che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio riceva almeno tre giorni prima dell'inizio della sessione parlamentare l'elenco delle interpellanze a cui il Governo darà risposta. In tal modo sarà possibile pianificare le sedute e stabilire il tempo necessario per evadere le interpellanze.

La Commissione concorda sostanzialmente con le motivazioni degli iniziativaisti. Se da un lato non è intenzione di nessuno mettere in dubbio l'utilità dello strumento parlamentare dell'interpellanza (anzi), dall'altro si impone una maggiore organizzazione nei tempi e nei modi di risposta; questo, soprattutto nell'ottica di poter pianificare e strutturare al meglio le sedute parlamentari.

Rispetto al testo proposto dagli iniziativaisti, la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire che la pianificazione della fascia delle risposte alle interpellanze dovrà tenere conto della presenza non solo dei Consiglieri di Stato, ma anche degli interpellanti.

4. CONCLUSIONI

Per i motivi sopraesposti, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica legislativa annesso al presente rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Sabrina Aldi, relatrice
Agustoni - Bacchetta-Cattori - Bignasca -
Celio - Censi - Ducry - Durisch - Filippini -
Gianella - Lepori - Merlo - Ramsauer

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 10 aprile 2018 presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari;
- visto il rapporto 7 giugno 2018 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 97 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

1^{bis}L'Ufficio presidenziale stabilisce per ogni seduta parlamentare, secondo necessità e tenuto conto delle esigenze dell'ordine del giorno e della presenza dei Consiglieri di Stato e degli interpellanti, una fascia oraria dedicata alle risposte alle interpellanze. Essa è parte integrante dei lavori parlamentari.

1^{ter}L'elenco delle interpellanze alle quali verrà data risposta è trasmesso dal Consiglio di Stato all'Ufficio presidenziale almeno tre giorni prima della seduta.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.